

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **151/1979** (ECLI:IT:COST:1979:151)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **DE STEFANO**

Camera di Consiglio del **22/11/1979**; Decisione del **07/12/1979**

Deposito del **14/12/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16255**

Atti decisi:

N. 151

ORDINANZA 7 DICEMBRE 1979

Deposito in cancelleria: 14 dicembre 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 345 del 19 dicembre 1979.

Pres. AMADEI - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi 5 e 6 e 27, commi 4 ed

ultimo, del Regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) quattro ordinanze - di identico contenuto - emesse il 28 gennaio 1975 dalla Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno - sezione lavoro - nei procedimenti civili vertenti tra Trosa Gaetano, Aldieri Amedeo, Guelfi Mimì, Del Muscio Rosa ed altri, e l'Azienda tranvie autofilovie Napoli - A.T.A.N., iscritte ai nn. 507, 508, 509 e 510 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975;

2) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra De Pità Paolo e l'Azienda comunale navigazione interna lagunare - A.C. N.I.L., pervenuta alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1977, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1977.

Visto l'atto di costituzione dell'Azienda tranvie autofilovie Napoli - A.T.A.N. -, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Pepe, Raffaele Fiore ed Ennio Trani;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

ritenuto che con le quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 28 gennaio 1975, la Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno - sezione lavoro - ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi 5 e 6, e 27, comma 4, del Regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui non riconoscono diritto alla indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio con diritto a pensione, e nella parte in cui commisurano tale indennità allo stipendio o paga ultimi raggiunti, senza tener conto della intera retribuzione effettivamente percepita;

che con l'ordinanza emessa l'11 novembre 1974 (pervenuta alla cancelleria di questa Corte soltanto il 7 febbraio 1977) il Tribunale di Venezia ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 36, comma 1 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del citato Regolamento, in quanto non riconosce agli eredi del dipendente deceduto senza diritto a pensione, il diritto a conseguire iure successionis la indennità di buonuscita; che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità o la connessione delle sollevate questioni.

Considerato che tutte le cennate questioni sono state già dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 124 del 1975, per la quale, nella specialità e nella complessità del rapporto di prestazione d'opera degli autoferrotranvieri, a) l'indennità di buonuscita non si cumula con la pensione, ma a questa si sostituisce per chi alla pensione non ha diritto; b) essendo sostitutiva della pensione e compensativa del mancato pensionamento, tale indennità ha la stessa natura di intrasmissibilità ereditaria propria della pensione; c) la espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti", cui l'indennità in parola viene commisurata, va interpretata nel senso che comprenda l'intera retribuzione finale; che le questioni sollevate dalla Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno sono state altresì dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con le ordinanze n. 243 del 1975 e nn. 23 e 66 del 1976; che non vengono prospettati profili nuovi né adottati argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con le ordinanze in epigrafe della Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno e del Tribunale di Venezia, degli artt. 26, commi 5 e 6, e 27, commi 4 ed ultimo, del Regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 124 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.